COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

86.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi ed alcune modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni (3764) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* . . . 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16

BERNARDI GUIDO, *Relatore* 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17

MELILLO SAVINO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* . . . 8, 9, 16

POTÌ DAMIANO 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17

RONZANI GIANNI VILMER 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16

Votazione segreta:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 17

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi ed alcune modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni (3764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi ed alcune modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Comunico che la I Commissione ha concesso il nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento. Comunico, altresì, che le Commissioni IV e V hanno espresso parere favorevole.

Prego il relatore di illustrare gli emendamenti al disegno di legge n. 3764 che intende sottoporre all'esame della Commissione.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto precisare che gli emendamenti da me presentati rappresentano la trascrizione tecnica dell'articolato del disegno di legge, quindi non solo non ne tradiscono il significato, ma in un certo senso lo completano.

Nell'elaborazione del testo sono stato coadiuvato dai dirigenti della CONFETRA al fine di evitare errori. Tuttavia, se dovessero sorgere difficoltà interpretative, ritardanti l'*iter* del disegno di legge (non dimentichiamo, infatti, che il 30 giugno è alle porte) non esiterei a ritirarlo.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 3764 è introduttivo e non ha subìto alcuna modificazione; all'articolo 2, ed in particolare al primo comma concernente i componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali e regionali per l'Albo, ho presentato un emendamento alla luce anche delle indicazioni fornite dai rappresentanti delle categorie interessate. A tale mia proposta, l'onorevole Ronzani ha formalizzato un emendamento tendente a sopprimere il periodo che va dalle parole « I componenti » fino alle parole « 31 dicembre 1986 ».

Al riguardo, ricordo che fu proprio il collega Ronzani a sostenere la tesi di una breve proroga agli attuali componenti dei comitati sia centrali, sia regionali e provinciali, per offrire la possibilità di scegliere, tra le singole categorie, se confermare gli attuali membri - facendo cadere la preclusione della non rieleggibilità - oppure cambiare. Sulla scorta di tale indirizzo, in un primo tempo ho pensato di confermare i componenti dei comitati fino al mese di settembre; poi, però, in considerazione dell'imminenza della scadenza, ho sostituito la data indicata inizialmente con quella del 31 dicembre 1986. Inoltre, non bisogna dimenticare che la soppressione del periodo proposta dal collega Ronzani potrebbe creare un vuoto. Sinceramente, non comprendo la *ratio* di tale proposta soppressiva.

PRESIDENTE. In effetti, anche i rappresentanti delle associazioni sottolinearono che il mantenimento della scadenza dei mandati alla fine di giugno o luglio, avrebbe creato un periodo di vacanza dal momento che le associazioni non sarebbero riuscite materialmente a rinnovare le cariche.

Mi pare che la proposta del relatore tenga conto di questa esigenza.

GIANNI VILMER RONZANI. Pur riconoscendo che la proposta del relatore è cosa diversa rispetto alla iniziale previsione che stabiliva la cessazione dall'incarico al 30 giugno 1987, mantengo l'emendamento da me presentato in quanto è necessario procedere al rinnovo degli albi. Da questo punto di vista, infatti, credo si possa procedere tranquillamente in quanto non esistono problemi di tempi tecnici.

Inoltre, condivido i primi due commi della proposta emendativa dell'onorevole Bernardi, laddove si rende possibile il superamento dell'istituto della non rieleggibilità: esigenza, questa, più volte sottolineata dalle categorie interessate.

Vi sono, invece, criteri come quelli riferiti alla competenza, all'impegno, all'esperienza, che possono consigliare la riconferma dei componenti dei comitati; ma, proprio in quanto si prevede, nei primi due commi dell'articolo, la possibilità di rieleggerli, che senso ha stabilire una proroga del mandato? È più opportuno procedere al rinnovo di tali organismi, fermo restando che la legge consente la possibilità di rielezione dei membri.

Sopprimendo il comma relativo alla possibilità di proroga, noi concilieremmo due esigenze: quella di soddisfare le necessità reali prospettate dai rappresentanti di categoria e di rinnovare gli albi, tenendo conto, appunto, che esiste questo problema concreto.

Mantengo, pertanto, il mio emendamento, pur rendendomi conto che la proposta formulata dal relatore non configura soltanto una pura e semplice proroga al 1987.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Anche allo scopo di sollecitare le categorie a promuovere questo rinnovo, potremmo prevedere dei termini più ridotti: ritengo, comunque, che per portare a compimento quest'operazione siano necessari dei tempi tecnici. Mi dichiaro in ogni caso disponibile a fissare al 30 settembre, anziché al 31 dicembre, la proroga per la durata in carica dei componenti dei comitati.

GIANNI VILMER RONZANI. La data del 30 settembre 1986 potrebbe andar bene: ritiro quindi l'emendamento concordando con la proposta del relatore.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Quanto all'articolo 3, ho predisposto un articolo sostitutivo che reca la dizione tecnica indicata dalla stessa CONFETRA. Faccio presente che, nella stesura del nuovo testo, ci si è riferiti all'articolato della legge n. 298, cercando di superare i nodi che dovevano essere sciolti.

L'articolo 4 del disegno di legge è stato contestato dalle organizzazioni di categoria perché il secondo punto del testo dell'accordo raggiunto con il ministro riportava una dizione molto più scarna rispetto all'articolo del disegno di legge governativo. Quest'ultimo, infatti, aveva un carattere più regolamentare che legislativo, in quanto tendeva a fissare una procedura per variare, a seconda dell'equilibrio fra domanda ed offerta e d'accordo con il comitato centrale, la mappa delle licenze e delle autorizzazioni. L'articolo sostitutivo che ho predisposto è più vicino alle indicazioni delle organizzazioni di categoria. Il settimo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recita: « Il ministro per i trasporti e l'aviazione civile, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina annualmente, con proprio decreto – sentite le regioni e il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni – la portata utile globale per le nuove autorizzazioni e il riparto della stessa per ciascuna provincia ».

Le associazioni di categoria avevano richiesto che il ministro adottasse i provvedimenti necessari affinché l'offerta di trasporto da parte di mezzi su strada fosse adeguata alla domanda, sentite le regioni e il comitato centrale dell'Albo, che deb-

bono esprimere i propri pareri nel termine di 30 giorni. Il mio emendamento tende a sostituire l'espressione: « la portata utile globale per le nuove autorizzazioni ed il riparto delle stesse per ciascuna provincia » con le parole: « il numero di nuove autorizzazioni da rilasciare ed il riparto delle stesse per ciascuna provincia »: questa proposta si riallaccia all'accordo stipulato fra le associazioni di categoria.

Propongo inoltre di sostituire l'articolo 6, riguardante il concetto della liberalizzazione del trasporto merci fino a 60 quintali, di cui alla nota comunitaria. Mi pare che le stesse organizzazioni sindacali siano d'accordo, perché la norma concerne il piccolo cabotaggio, dal camioncino del gelataio al piccolo camion che trasporta, ad esempio, i mobili di casa. Anziché attendere la riforma della legge n. 298, che stiamo predisponendo, ritengo opportuno introdurre queste disposizioni nel provvedimento-stralcio. Al riguardo, non è stata manifestata resistenza da parte delle categorie perché, in tal modo, si risolverebbe sia il problema del noleggio di mezzi per il trasporto di carichi fino a 60 quintali, sia il problema che gli stessi responsabili della Piaggio ci posero quando andammo a visitare la fabbrica di Pontedera (mi riferisco al quadriciclo in luogo del triciclo semplice).

L'articolo 7 estende ai committenti le sanzioni che la legge prevede per le violazioni delle tariffe ed altri abusi. Il richiamo, contenuto nell'articolo 7, all'articolo 5 della legge n. 689 del 1981 è pertinente.

Quindi, nell'ordinamento giuridico italiano esiste già questa previsione; l'articolo 7 la evidenzia e, tra l'altro, esso ripete anche un punto dell'accordo intervenuto tra organizzazioni di categoria e ministro.

All'articolo 8 ho introdotto una procedura semplificata, prevedendo l'emanazione di un decreto del ministro dei trasporti, anziché il decreto del Presidente della Repubblica.

All'articolo 9 ho presentato un emendamento tendente ad inserire una specificazione relativa ai regolamenti di esecuzione. Mi rendo conto che, in un certo senso, questa specificazione è superflua: gli avvocati direbbero che l'ho fatto per tuziorismo, ma ho preferito indicarlo per chiarezza.

PRESIDENTE. In effetti, sarebbe implicito. L'esplicitazione, tuttavia, non guasta.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Ribadisco che la presentazione di tale emendamento tende a specificare che, decadendo la legge, perdono efficacia anche i relativi regolamenti di esecuzione.

DAMIANO POTÌ. A mio avviso, è opportuno confermare fino al 30 giugno 1988 gli attuali membri dei comitati centrali, regionali e provinciali per l'Albo.

Se vi è un accordo in tal senso, ne prendo atto, altrimenti sarò costretto a formalizzare un emendamento.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Ricordo al collega Potì che si è raggiunto un accordo sulla data del 30 settembre 1986.

La proroga al 1987, o addirittura al 1988, presuppone una situazione identica all'attuale, di pura e semplice proroga, mentre durante l'incontro svoltosi con i rappresentanti delle organizzazioni interessate, siamo stati invitati a superare la preclusione della ineleggibilità dopo la seconda « legislatura ». Su richiesta anche del collega Ronzani, il quale faceva presente l'opportunità di procedere al rinnovo, si è accolto questo criterio.

Ripeto, la proroga al 1988 avrebbe cristallizzato la situazione rendendo impossibile il ricambio dei membri del comitato centrale e di quelli regionali e provinciali per l'Albo. La logica da noi seguita consente di far cadere la ineleggibilità dopo due legislatura e di rinnovare i rappresentanti.

In ogni caso, l'intesa raggiunta concerne la data del 30 settembre 1986, rispetto alla mia precedente proposta del 31 dicembre 1986. Qualora si accettasse la data proposta dall'onorevole Potì, certamente muterebbe la *ratio* del sistema e, di conseguenza, il presupposto della rinnovabilità.

DAMIANO POTÌ. Prendo atto dell'impostazione secondo la quale si è eliminata la non rieleggibilità. Tuttavia, insisto per la proroga di detti componenti al 30 giugno 1988 e, in tal caso, preannuncio un subemendamento del seguente tenore: « I componenti del comitato centrale, dei comitati regionali e provinciali per l'Albo, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 198, sono confermati fino alla data del 30 giugno 1988 ».

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Desidero sapere come verrà regolata la questione dei gettoni di presenza dei componenti dei comitati per gli albi, in considerazione del fatto che tale aspetto è già disciplinato da altra norma. Comunque, se questa precisazione è superflua, chiedo che non venga inserita nell'articolo in esame.

GIANNI VILMER RONZANI. Io credo che si possa risolvere il problema posto dall'onorevole Potì. Infatti, noi dobbiamo tener conto di un particolare: in precedenza non si prevedeva la rieleggibilità dei membri del comitato centrale dell'Albo, il che creava una serie di inconvenienti, mentre, concedendo alle associazioni la possibilità di riconfermare quei membri che esse considerino all'altezza della situazione, sarebbe possibile, fin da questo momento, procedere al rinnovo di questi organismi, essendo risolto, appunto, il problema della riconferma.

Da questo punto di vista, ritengo che la proposta del relatore possa essere accolta in quanto da un lato, permettendosi la rielezione dei membri, risolviamo un problema tuttora aperto e, dall'altro lato, si dà l'avvio al discorso del rinnovo.

Siamo invece contrari ad una proroga del mandato dei membri di questi comitati, proroga che non ha più ragione d'essere dal momento che si stabilisce il principio della rieleggibilità e che, pertanto, si può affrontare direttamente il problema del rinnovo.

DAMIANO POTÌ. Ricordo che nella precedente riunione avevo posto in evidenza l'opportunità di differenziare le licenze per l'autotrasporto a seconda che il carico avesse un peso superiore o inferiore a 35 quintali; l'articolo proposto dal relatore fa riferimento ad un limite di 30 quintali. Preannuncio la presentazione di un emendamento, del quale spero che il relatore tenga conto. Tale emendamento è diretto ad aggiungere, dopo l'ultimo comma dell'articolo 3, i seguenti:

« Il rilascio di licenza per ciascuna unità di trasporto di peso complessivo a pieno carico di oltre 35 quintali avviene su presentazione della domanda, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 33.

Nella domanda per ottenere la licenza per le unità di trasporto di peso complessivo fino a 35 quintali, occorre precisare le esigenze di trasporto del richiedente.

In quella per le unità di trasporto oltre 35 quintali, è necessario che il richiedente comprovi, mediante la documentazione che verrà indicata nel regolamento di esecuzione che le proprie esigenze e l'attività svolta giustificano l'impiego dell'unità di trasporto del tipo e del peso complessivo indicata nella domanda stessa e l'opportunità economica dell'impiego stesso.

Ogni trasporto in conto proprio eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge n. 298, deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera *c*) dell'articolo 31 ».

Una parte di queste disposizioni è già contenuta nel testo predisposto dal relatore: se in quest'ultimo potrà essere inserita anche la restante parte, io non chiederò la votazione. In caso contrario, chiederò che sul mio emendamento la Commissione si pronunci.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ritengo che le proposte del relatore, in merito all'articolo 3, siano in sostanza complete.

Faccio però presente che potrebbe nascere una certa confusione: il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge in esame chiarisce che cosa si intenda per unità di trasporto, perché l'autorizzazione è concessa a quest'ultima; il testo predisposto dal relatore, invece, stabilisce al secondo comma che la licenza è rilasciata, su presentazione di domanda, sino ad una portata utile non superiore ai 30 quintali. Si aggiunge, in fine, un comma in cui si fa riferimento ad eventuali rimorchi. Mi chiedo, quindi, se il limite di 30 quintali riguardi soltanto l'unità di trasporto e se la portata dei rimorchi debba essere considerata aggiuntiva rispetto a questo limite.

Vorrei poi fare un'osservazione circa la modifica dell'articolo 41 della legge n. 298. L'autorizzazione viene accordata per ciascun veicolo di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1969, n. 393, che sono mezzi di tipo particolare. In questo caso, l'autorizzazione non riguarda soltanto la facoltà di circolazione dei mezzi, ma attiene anche ad aspetti di sicurezza: è cioè condizionata a determinate valutazioni. Si tratta, infatti, di autocarri destinati al trasporto di cose, di trattori stradali, di veicoli destinati al traino e non atti a trasportare carico utile proprio, di autoveicoli per uso speciale e per trasporto specifico, di veicoli che debbono essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Ora, se noi stabiliamo che l'autorizzazione riguardi anche i rimorchi. non si comprende più quale sia il carico che viene autorizzato ed in base a quale norma sia effettuata tale concessione, in quanto il traino deve rispondere a determinate esigenze.

GIANNI VILMER RONZANI. Condivido la formulazione del relatore. Forse, potrebbe essere accolta quella parte dell'emendamento dell'onorevole Potì nella quale si chiarisce cosa si intenda per trasporto in conto proprio. Mi riferisco, in particolare, alla seguente dizione: « Ogni trasporto in conto proprio eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge n. 298 deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalal lettera *c*) dell'articolo 31 ». Questa parte potrebbe essere inserita nel terzo comma dell'articolo predisposto dal relatore, dopo le parole: « di cui al successivo aritcolo 33 ». Ritengo, infatti, che questa formulazione, sostenuta anche dall'onorevole Baghino, precisi meglio che cosa si intenda per trasporto in conto proprio, cioè gli adempimenti cui deve provvedere il gestore di un veicolo in conto proprio.

Per il resto, come ho già detto, condivido l'emendamento del relatore.

Quanto all'articolo 6, credo che la questione non possa essere affrontata nello stralcio per un complesso di ragioni che certamente i colleghi comprendono.

Mi rendo conto che dobbiamo « mettere mano » alla disciplina relativa al trasporto al di sotto dei 60 quintali: però, non bisogna dimenticare che esiste una richiesta esplicita delle rappresentanze ascoltate, al fine di esaminare tale questione in sede di riforma della legge n. 298. Personalmente ritengo questa richiesta ragionevole per una serie di motivi, il primo dei quali concerne il fatto che non si può andare, in questo campo, ad una liberalizzazione totale. Ricordo che stiamo parlando di veicoli utilizzati soprattutto nei grandi centri urbani e, in assenza di un'idonea regolamentazione, vi è il pericolo che il settore diventi il rifugio delle persone espulse dal mercato del lavoro. Tra l'altro, ciò è in contraddizione con la filosofia ispiratrice del provvedimento, la quale non solo considera pregiudiziale il tema dell'accesso alla professione, ma lo disciplina sulla base di criteri rigidi.

Inoltre, riscontro talune contraddizioni. Tutta la materia, quindi, necessita di una attenta considerazione e ponderazione.

Ripeto, per tali tipi di trasporti occorre elaborare una normativa idonea e, comunque, non credo che il provvedimento al nostro esame rappresenti la sede opportuna.

Da questo punto di vista, e in forza della richiesta pervenutaci dalle associazioni da noi incontrate, invito il relatore a ritirare l'emendamento. Il suo testo, tra l'altro, potrebbe creare dei problemi in relazione alla riforma della legge n. 298.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Quando si parlò di stralcio, mi pare ci si riferisse ad un provvedimento di salvaguardia della scadenza del 30 giugno. Ora stiamo discutendo di argomenti che potrebbero creare una serie di problemi in sede di riforma vera e propria del comparto.

Mi domando, quindi, se non sia opportuno soprassedere.

DAMIANO POTÌ. Esprimo perplessità sull'opportunità di inserire la formulazione dell'articolo 6 proposta dal relatore.

A mio giudizio, dovremmo confermare l'articolo 6 nel testo governativo oppure soprassedere.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Mi permetto di insistere anche alla luce della normativa europea.

GIANNI VILMER RONZANI, La produttività e la vitalità del settore industriale interessa anche la classe operaia. Per tale motivo, e a fronte della flessione del mercato dei motocicli per l'introduzione dell'uso del casco, si dovrebbe facilitare l'immissione sul mercato di quadricicli.

Se pensiamo in termini di corporazione è un discorso, non dimentichiamo però che la normativa europea pone la liberalizzazione al di sotto dei 60 quintali.

DAMIANO POTÌ. Insisto sul mio emendamento relativo alla possibilità di disporre di cinque anni di tempo per poter far valere il diritto di rimborso circa la differenza in più o in meno nel pagamento delle tariffe. Su tale emendamento vorrei conoscere il parere del relatore.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Esprimo parere negativo, in quanto questa facoltà sarà prevista dal progetto di riforma della legge n. 298. In questa sede non possiamo definire un meccanismo così rivoluzionario rispetto all'attuale normativa.

Quanto all'articolo 8, ho predisposto un emendamento volto a sopprimere le parole: « del Presidente della Repubblica, su proposta ».

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Sono d'accordo, purché la I Commissione esprima parere favorevole.

PRESIDENTE. Faccio presente, onorevole relatore, che il testo di questo emendamento dovrebbe essere sottoposto all'esame della I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Preannuncio, allora, che in sede di discussione dell'articolato ritirerò questo emendamento.

All'articolo 9, infine, proporrei di aggiungere, dopo la parola: « integrazione », le seguenti: « nonché i relativi regolamenti di esecuzione ».

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. A mio avviso, questa precisazione non dovrebbe essere introdotta nel testo poiché i regolamenti non hanno validità di legge: le norme da osservare o da abrogare sono quelle recate dal provvedimento in questione.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Preannuncio che, in sede di esame dell'articolato, ritirerò anche questo emendamento.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo ritiene urgente l'approvazione della riforma della legge n. 298 del 1974; è altresì del parere che la modifica del sistema di autorizzazione sia prioritaria, essendo prevista la scadenza del 30 giugno, pertanto, condivide la decisione di varare uno stralcio del progetto di riforma della citata legge. Tale provvedimento, però, deve vertere soltanto su questa particolare materia e rinviare tutto il resto alla riforma generale del settore.

Quanto agli emendamenti preannunciati dal relatore, ritengo che siano degni di considerazione e, quindi, esprimo parere favorevole su di essi.

Tuttavia, relativamente alla proposta di soppressione dell'articolo 6 (concernente una materia sotto certi aspetti estranea all'oggetto del provvedimento), attesa la importanza della questione, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Con la presente legge si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le norme nazionali in contrasto con la direttiva di cui al comma 1 si intendono abrogate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati fino alla data del 30 giugno 1987.

2. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati.

3. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1986 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il relatore, onorevole Bernardi, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 sostituire il primo comma con i seguenti:

« L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato.

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298 le parole "quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta" sono abrogate.

All'articolo 7 della stessa legge la parola "triennio" è sostituita da "quinquennio".

I componenti del Comitato centrale, dei comitati regionali e provinciali per l'albo, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 30 settembre 1986 ».

2. 1.

Gli onorevoli Ronzani, Ridi e Grottola hanno presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2. 1 sopprimere l'ultimo comma.

0. 2. 1. 1.

L'onorevole Potì ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il quarto comma dell'emendamento 2. 1 con il seguente:

« I componenti del Comitato centrale, dei comitati regionali e provinciali per l'albo, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 30 giugno 1988 ».

0. 2. 1. 2.

GUIDO BERNARDI, *Relatore.* Sono contrario al subemendamento Potì.

GIANNI VILMER RONZANI. Ritiro il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Potì 0. 2. 1. 2. all'emendamento del relatore.

(*È respinto*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento del relatore 2. 1.

DAMIANO POTÌ. Mi astengo dalla votazione di tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Le licenze e le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi di cui agli articoli 32 e 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono rilasciate per singole unità di trasporto di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

2. Costituisce unità di trasporto l'autoveicolo a motore isolato od un complesso di veicoli di cui uno a motore.

3. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette, per ciascun veicolo compreso nell'unità di trasporto, alle tasse di cui al n. 110 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Il relatore, onorevole Bernardi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, sino ad una portata utile non superiore ai 30 quintali, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 30 quintali avviene su presentazione di domanda sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 33 ».

Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione viene accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni; essa vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità di imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ».

3. 1.

Gli onorevoli Potì e Sanguineti hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:

« Il rilascio di licenza per ciascuna unità di trasporto di peso complessivo a pieno carico di oltre 35 quintali avviene

su presentazione della domanda, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 33.

Nella domanda per ottenere la licenza per le unità di trasporto di peso complessivo fino a 35 quintali, occorre precisare le esigenze di trasporto del richiedente.

In quella per le unità di trasporto oltre 35 quintali, è necessario che il richiedente comprovi, mediante la documentazione che verrà indicata nel regolamento di esecuzione che le proprie esigenze e l'attività svolta giustificano l'impiego dell'unità di trasporto del tipo e del peso complessivo indicata nella domanda stessa e l'opportunità economica dell'impiego stesso.

Ogni trasporto in conto proprio eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge n. 298, deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera *c*) dell'articolo 31.

3. 2.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 3. 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette, per ciascun veicolo compreso nell'unità di trasporto, alle tasse di cui al numero 110 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ».

0. 3. 1. 2.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Accetto la elevazione da 30 a 35 quintali, in quanto più coerente con le disposizioni di cui al decreto presidenziale n. 393 del 1959. Mi pare, comunque, che i primi due commi dell'emendamento Potì e Sanguineti rispecchino i contenuti di quello da me presentato.

Non ho inoltre alcuna difficoltà ad accogliere il terzo comma che, tuttavia, reca disposizioni già contenute, sia pure non in ordine sistematico, in altre leggi. A mio avviso, è inutile ribadire quanto già disposto da altre normative, comunque, si tratta di materia di coordinamento.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Potì di ritirare il suo emendamento, in quanto la disciplina dell'intera materia potrebbe essere rinviata alla legge di riforma, tanto più che le disposizioni di cui si tratta sono già contenute in altre normative.

DAMIANO POTÌ. Prendo atto del parere favorevole espresso dal relatore in relazione all'elevamento del peso complessivo a pieno carico a 35 quintali.

Per quanto concerne il contenuto del quarto comma dell'emendamento 3. 2 da me presentato, il relatore ha dichiarato che i concetti in esso specificati si ritrovano nel provvedimento. Ciò nonostante, insisto per il suo mantenimento.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. In effetti, la legge prevede che le cose trasportate debbano essere di proprietà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. D'accordo, ma il collega Potì chiede un'elencazione delle cose trasportate.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. L'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recita: « Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati e pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni: *c*) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere ». Quindi, già

esiste la garanzia che le cose per conto proprio debbano essere di proprietà. La elencazione, a mio avviso, è materia regolamentare.

GIANNI VILMER RONZANI. L'emendamento Potì 3. 2 deve essere recepito solamente nella parte in cui specifica che ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate.

Potremmo risolvere il problema esprimendo parere contrario al secondo comma dell'emendamento Potì, ma accogliendone invece l'ultimo comma, che è più corretto e specifica meglio ciò che intendiamo dire.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà in questo senso; però ritengo si debba stabilire se la legge ha anche valore di regolamento.

GIANNI VILMER RONZANI. Proporrei di accogliere la seconda parte dell'emendamento Potì (se non erro, anche il collega Baghino è d'accordo), che potrebbe essere inserita dopo le parole: « della Commissione di cui al successivo articolo 33 », cioè alla fine del terzo comma: in questa parte dell'emendamento si parla ancora di trasporto per conto proprio, mentre l'ultimo comma è riferito al trasporto per conto terzi.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. L'articolo 31 della legge n. 298 estende, molto giustamente, le disposizioni relative al trasporto per conto proprio non solo alle cose di proprietà del committente ma anche alle lavorazioni effettuate per conto di terzi. Infatti, il punto *c*) dell'unico comma così recita: « le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere ».

DAMIANO POTÌ. Ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ronzani ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 3. 1, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera *c*) dell'articolo 31 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Nell'ultima parte del testo del relatore, volta a modificare il secondo comma dell'articolo 41 della legge n. 298, si parla di autorizzazione accordata per ciascun autoveicolo di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 26 del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393. Tale articolo riguarda veicoli destinati al trasporto di persone e di cose, trattori stradali (cioè veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio), autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici (caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature): non specifica, però, qual è l'unità di trasporto, mentre il punto 2 dell'articolo 3 del disegno di legge recita: « Costituisce unità di trasporto l'autoveicolo a motore isolato od un complesso di veicoli di cui uno a motore ». Quindi, l'autorizzazione fino a 35 quintali è concessa all'unità di trasporto singola, oppure ad un complesso di veicoli, di cui uno a motore ? L'equivoco è tutto qui.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Se lo si ritiene opportuno, si può ripristinare la formulazione del disegno di legge governativo: non avrei alcun problema in questo senso.

GIANNI VILMER RONZANI. A mio avviso, la formulazione adottata è corretta, in quanto tiene conto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Baghino che, peraltro, avevo anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Baghino 0. 3. 1. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge, che, a seguito delle modifiche apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, sino ad una portata utile non superiore ai 30 quintali, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 30 quintali avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 33 ».

Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione viene accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni; essa vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità di imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ».

Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette, per ciascun veicolo compreso nell'unità di trasporto, alle tasse di cui al n. 110 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Il comma settimo dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dei trasporti, di propria iniziativa o su richiesta del comitato centrale per l'albo, tenuto conto delle esigenze del mercato con particolare riguardo all'andamento del prodotto nazionale lordo, della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina, ogni volta che ne venga accertata la necessità, con proprio decreto, per ciascuna provincia, sentiti il comitato centrale per l'albo e la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta, i contingenti delle nuove autorizzazioni da rilasciare e provvede, altresì, a fissare i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni stesse ».

2. Il comma ottavo dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

Al settimo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: « la portata utile globale per le nuove autorizzazioni ed il riparto delle stesse per ciascuna provincia » sono sostituite dalle

parole « il numero di nuove autorizzazioni da rilasciare ed il riparto delle stesse per ciascuna provincia ».

4. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. La lettera *a*) dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« *a*) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Al comma secondo dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è aggiunto il seguente periodo: « In caso di vendita con patto di riservato dominio dei veicoli di cui ai precedenti articoli 26, con esclusione di quelli indicati alla lettera *a*), e 28, la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare sono rilasciati ed intestati all'acquirente con patto di riservato dominio, con l'espressa menzione in essi degli estremi atti ad individuare il venditore ».

2. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche nei confronti dell'acquirente con patto di riservato dominio ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

Al primo comma dell'articolo 30 della legge 6 giugno 1975, n. 298, alle parole « rimorchi e semirimorchi » sono sostituite le parole « avente peso complessivo a pieno carico superiore a 60 quintali ».

Dopo la lettera *h*) è aggiunta la lettera seguente:

« *i*) gli autoveicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 74/561/CEE ».

6. 2.

Gli onorevoli Ronzani, Ridi e Grottola hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 1.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Nel ritirare l'emendamento 6. 2, dichiaro che stiamo approvando un provvedimento antistorico, non dettato da *lobbies* ma da corporazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6, di cui gli onorevoli Ronzani ed altri hanno chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 6 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto sono applicabili anche ai committenti che concorrano nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli onorevoli Potì e Sanguineti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7 aggiungere i seguenti commi:

« Il vettore che abbia percepito prezzi inferiori a quelli stabiliti dalle tariffe in vigore, può far valere il diritto alla differenza fra quanto previsto dalle tariffe e quanto riscosso entro cinque anni dalla data di effettuazione del trasporto.

Il mittente che abbia pagato prezzi superiori a quelli previsti dalle tariffe può richiedere la differenza fra quanto pagato e quanto previsto dalle tariffe entro 5 anni dalla data di effettuazione del trasporto ».

7. 1.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento 7. 1.

GIANNI VILMER RONZANI. Condivido il merito dell'emendamento 7. 1 in quanto affronta il tema della tutela dei diritti degli autotrasportatori, tuttavia, desidero sottolineare che il codice civile prevede un periodo di un anno, mentre questa proposta emendativa lo eleva a cinque: ciò, a mio giudizio, può significare, in un certo senso, mettere in discussione la normativa civilistica.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Se l'emendamento Potì fosse approvato, occorrerebbe inviare nuovamente il testo alla Commissione giustizia. Pertanto, prego il collega di ritirarlo.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. A me pare assurdo sostenere che il vettore, il quale ha percepito prezzi inferiori a quelli stabiliti dalle tariffe in vigore, possa richiedere la differenza.

DAMIANO POTÌ. Desidero precisare che a causa dell'attuale esubero di offerta, in alcuni periodi dell'anno si registra una concorrenza spietata che costringe gli operatori ad accontentarsi di tariffe ridotte.

Poiché durante l'anno esiste un margine di ricatto, sia pure psicologico, tra il committente e l'operatore, allungare il periodo significa svincolare da tali remore questo rapporto: se ciò avviene per i lavoratori dipendenti, è opportuno che sia consentito anche ai piccoli operatori del trasporto.

Però, se il mio emendamento comporta un riesame del testo da parte della Commissione giustizia, con conseguente rallentamento dell'*iter* legislativo, sono disposto a ritirarlo ed a trasformarlo in un ordine del giorno, che spero la Commissione accolga in sede di riforma della legge n. 298.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 7.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8 sopprimere le parole: « del Presidente della Repubblica, su proposta ».

8. 1.

GUIDO BERNARDI, *Relatore.* Ritiro lo emendamento 8. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 8.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Le norme della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, in contrasto con la presente legge sono abrogate con effetto dalle stesse date da cui avranno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, dopo la parola « integrazioni » *aggiungere le seguenti*: « nonché i relativi regolamenti di esecuzione ».

9. 1.

A mio avviso, l'emendamento presentato dal relatore appare pleonastico.

GUIDO BERNARDI, *Relatore.* Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 9.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato.

Gli onorevoli Potì, Sanguineti, Ronzani e La Penna hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione,

nell'approvare il disegno di legge concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi ed alcune modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni

invita il Governo

a tener conto dell'esigenza che il vettore che abbia percepito prezzi inferiori a quelli stabiliti dalle tariffe in vigore possa far valere il diritto alla differenza fra quanto previsto dalle tariffe e quanto riscosso entro cinque anni dalla data di effettuazione del trasporto e che il mittente che abbia pagato prezzi superiori a quelli previsti dalle tariffe possa richiedere la differenza fra quanto pagato e quanto previsto dalle tariffe stesse entro cinque anni dalla data di effettuazione del trasporto.

0/3764/1/10

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Il Governo accetta questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

DAMIANO POTÌ. No, signor presidente.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Mi asterrò dalla votazione su questo provvedimento perché esso non corrisponde alle aspettative degli autotrasportatori e dei committenti. Una soluzione idonea sarebbe stata quella di procedere ad una riforma generale della legge n. 298.

GIANNI VILMER RONZANI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista su questo provvedimento, che rappresenta un passo necessario per affrontare le questioni urgenti la cui soluzione non poteva essere ulteriormente rinviata. Auspichiamo, altresì, che il Governo ed il Parlamento possano procedere, nei tempi più rapidi possibili, alla riforma della legge n. 298.

DAMIANO POTÌ. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in esame, considerandolo un primo passo verso la riforma generale della legge n. 298, che sollecita. Tale provvedimento tende a ristabilire un miglior equilibrio nei rapporti tra committenti ed operatori, anche se il problema sarà meglio affrontato nello ambito del piano generale dei trasporti e con la graduale riorganizzazione e regolamentazione di tutto il sistema.

Molte delle proposte di modifica avanzate dal gruppo socialista hanno avuto come obiettivo quello di tutelare i piccoli operatori. Alcuni emendamenti sono stati accettati dal relatore, altri saranno riproposti in un momento successivo, in particolare quando saremo chiamati a discutere della riforma della legge n. 298. Auspichiamo, pertanto, che la materia venga presto posta all'ordine del giorno della Commissione, anche perché, in tal modo, sarà possibile recepire le direttive CEE.

Quanto alla questione relativa al recupero nei casi di mancato rispetto delle tariffe, cui il gruppo socialista è particolarmente interessato, ricordo che l'emendamento 7. 1. è stato trasformato in ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. A nome del gruppo della democrazia cristiana, preannuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi ed alcune modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni » (3764):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Barbalace, Bernardi Antonio, Bernardi Guido, Cannelonga, Ciancio, Cominato, Gradi, Grippo, Grottola, La Penna, Lucchesi, Manca Nicola, Manchinu, Picano, Potì, Proietti, Quieti, Riccardi, Ridi, Ronzani, Sanguineti, Santuz.

Si è astenuto:

Baghino.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO